impedire ai suddetti venditori di avvalersi delle norme di legge nazionali che consentono loro di limitare la propria responsabilità qualora non siano a conoscenza del vizio, mentre i loro concorrenti degli altri Stati membri possono farlo in base alle norme del loro diritto nazionale.

Infatti, in primo luogo, il disposto dell'art. 2 non può essere fatto valere da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale. In secondo luogo, una giurisprudenza del genere, elaborata per ragioni di tutela dell'acquirente, non può favorire o agevolare la conclusione di accordi contrari all'art. 85. Infine, tale giurisprudenza, applicandosi indistintamente a tutti i rapporti commerciali disciplinati dalla legge nazionale, non ha né per oggetto né per effetto di restringere specificamente, in violazione dell'art. 34, le correnti di esportazione e di favorire così la produzione nazionale o il mercato interno nazionale, dovendosi d'altro canto rilevare che la conclusione di un contratto di compravendita internazionale lascia generalmente la possibilità di scegliere la legge applicabile.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-339/89 *

I — Antefatti

A — *Antefatti della causa principale*

1. La società francese Alsthom Atlantique (in prosieguo: la « Alsthom ») vendeva, negli anni 1980 e 1981, due navi da crociera alla compagnia olandese Holland America Tours (in prosieguo: la « HAT »). In conformità delle clausole contrattuali, le navi venivano dotate di motori ordinati dalla Alsthom alla società francese Compagnie de construction mécanique Sulzer (in prosieguo: la « Sulzer »). Quest'ultima si rivolgeva ad un fornitore tedesco per la fornitura richiesta. Alla consegna delle navi, la HAT invocava il cattivo funzionamento delle attrezzature fornite dalla Sulzer e faceva valere alcune clausole di arbitrato contenute nei contratti che la vincolavano alla Alsthom. Successivamente, quest'ultima intentava dinanzi al Tribunal de commerce di Parigi una serie di azioni giudiziarie dirette, in particolare, a far sì che la Sulzer fosse tenuta a surrogare e a garantire la Alsthom a fronte di qualsiasi condanna che potesse essere pronunciata nei suoi confronti su domanda della HAT. A sua volta, la Sulzer chiamava in garanzia il suo assicuratore, la compagnia di assicurazioni UAP (in prosieguo: la « UAP »), per surrogare e garantire la Sulzer a fronte di qualsiasi condanna che potesse essere pronunciata nei suoi confronti su domanda della Alsthom.

2. In forza di una giurisprudenza della Corte di cassazione francese (Cassazione, sezione commerciale, 4 giugno 1969, pubblicata nel *Recueil Dalloz*, 1970, pag. 51;

* Lingua processuale: il francese.

Cassazione, prima sezione civile, 5 maggio 1982, pubblicata nel *Bulletin de la Cour de cassation*, I, n. 163, pag. 145; Cassazione, terza sezione civile, 3 gennaio 1984, pubblicata nel *Bulletin de la Cour de cassation*, III, n. 4, pag. 3; Cassazione, sezione commerciale, 3 dicembre 1985, pubblicata nel *Bulletin de la Cour de cassation*, IV, n. 287, pag. 244), il fabbricante o il venditore professionale è soggetto ad una presunzione assoluta di conoscenza dei vizi della cosa venduta da cui può liberarsi solo se si tratta di rapporti contrattuali con un acquirente del medesimo settore. Tale giurisprudenza ha come punto di partenza gli artt. 1641 e 1643 del codice civile francese, che recitano:

« *Art. 1641*

Il venditore è vincolato dalla garanzia in base ai vizi occulti della cosa venduta che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o che diminuiscano a tal punto tale uso che l'acquirente non l'avrebbe acquistata o l'avrebbe acquistata solo ad un prezzo inferiore se li avesse conosciuti.

Art. 1643

Esso (il venditore) è responsabile per i vizi occulti, anche ove non ne fosse a conoscenza, a meno che, in questo caso, non abbia convenuto di non essere tenuto ad alcuna garanzia ».

La Corte di cassazione francese ha interpretato il citato art. 1643 nel senso che il fabbricante o il venditore professionale è tenuto a conoscere i vizi della cosa da esso venduta e non può quindi far valere una clausola che escluda o limiti in anticipo la sua garanzia per il vizio occulto. Le clausole limitative della responsabilità sono ammesse, secondo questa giurisprudenza, solo ove siano inserite in accordi stipulati tra professionisti dello stesso settore.

3. Nelle conclusioni depositate dinanzi al Tribunal de commerce di Parigi, la Sulzer ha messo in rilievo che, a quanto risulta da tale giurisprudenza della Corte, la Alsthom, costruttore navale, non può opporre alla HAT una clausola limitativa della responsabilità perché esse non sono professionisti dello stesso settore. Una giurisprudenza del genere non esiste in alcuno Stato membro. Non esiste quindi una discriminazione di fatto nei confronti delle società soggette al diritto francese, tale da falsare così il libero gioco della concorrenza. Tale giurisprudenza è altresì contraria alle disposizioni del Trattato relative alla soppressione delle restrizioni quantitative tra Stati membri. Tale problema è particolarmente importante nel caso delle costruzioni navali in Francia poiché i cantieri navali, così come i loro subfornitori, si trovano in una situazione di inferiorità nei confronti delle loro controparti contrattuali estere che invochino la legge loro più favorevole, francese o straniera, a seconda dei casi.

B — *Questione pregiudiziale*

4. Ritenendo che la controversia sollevi questioni di interpretazione di disposizioni di diritto comunitario, il Tribunal de commerce di Parigi, con sentenza 10 maggio 1989, ha sospeso il giudizio e ha chiesto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:

« Se il combinato disposto degli artt. 2 e 3, lett. f), e gli artt. 85, n. 1, e 34 del Trattato di Roma debbano essere interpretati nel

senso che vietano l'applicazione della giurisprudenza di uno Stato membro che abbia l'effetto, proibendo ai venditori professionali di provare di non aver avuto conoscenza del vizio della merce fornita alla data della consegna della stessa, di impedire ai suddetti venditori di avvalersi dell'art. 1643 del codice civile francese che consente loro di limitare la propria responsabilità qualora non siano a conoscenza del vizio, così come possono fare i loro concorrenti degli altri Stati membri in base alle norme del loro diritto nazionale ».

Nella motivazione della sentenza di rinvio, il giudice a quo ritiene di non poter « restare indifferente agli argomenti presentati dalle parti in ragione della situazione di discriminazione nella quale si trovano le imprese francesi nei confronti dei loro concorrenti stranieri ».

II — Procedimento

5. La sentenza di rinvio è stata depositata nella cancelleria della Corte il 3 novembre 1989.

6. Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto, hanno presentato osservazioni scritte:

— per la Compagnie de construction mécanique Sulzer SA, l'avv. Michel Normand, patrocinante presso la Corte d'appello di Parigi;

— per l'Union des assurances de Paris, l'avv. Alain Tinayre, patrocinante presso la Corte d'appello di Parigi;

— per la Commissione delle Comunità europee, il sig. J. Curral, membro del servizio giuridico, assistito dal sig. H. Lehman, dipendente pubblico francese messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti.

7. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

8. La Corte, con decisione 13 giugno 1990 adottata in applicazione dell'art. 95, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, ha deciso di assegnare la causa alla Seconda Sezione.

III — Sintesi delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte

9. La *Sulzer* e la *UAP* ricordano, innanzitutto, la giurisprudenza della Corte di cassazione francese che ha motivato la questione pregiudiziale del Tribunal de commerce di Parigi. A loro dire, con riferimento a tale giurisprudenza, la questione pregiudiziale comprende due parti:

« a) Se il divieto fatto, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione francese, ai fabbricanti e venditori professionali, di provare di non aver avuto conoscenza del vizio della loro fornitura alla data di consegna di quest'ultima non fosse contrario al Trattato.

b) Se il divieto fatto, da questa stessa giurisprudenza, ai fabbricanti e ai venditori professionali, di far valere il disposto dell'art. 1643 del codice civile francese che consente loro di limitare o di escludere la loro garanzia qualora non abbiano conoscenza del vizio, così

come possono fare i loro concorrenti degli altri Stati membri in base alla loro legge nazionale, sia contrario al Trattato ».

10. La Sulzer e la UAP sostengono poi che le clausole di limitazione della responsabilità contenute nel contratto tra la Alsthom e la HAT sono da escludere tra questi due professionisti che non fanno parte dello stesso settore. Nel caso in cui un vizio occulto sia presente nelle forniture fatte da un subfornitore tedesco, con cui la Sulzer ha trattato nell'ambito di un contratto di subfornitura contenente anch'esso clausole limitative della responsabilità, potrebbe verificarsi che la Sulzer debba chiamare in garanzia tale subfornitore e che esso le eccepisca le norme della legge tedesca che ammettono la liceità di clausole limitative della responsabilità. Così, risulta evidente che le parti francesi dei contratti internazionali, di importazione o di esportazione, sono poste, a seguito della giurisprudenza della Corte di cassazione francese, in una situazione di discriminazione rispetto alle loro controparti degli altri Stati membri. Tale discriminazione è palesemente contraria al Trattato CEE.

11. Per il resto, la Sulzer e la UAP ritengono che l'art. 2 del Trattato CEE sia direttamente applicabile. Facendo valere gli artt. 3, lett. f), 85, n. 1, lett. d), 30 e 34 del Trattato CEE, la Sulzer e la UAP aggiungono che la giurisprudenza della Corte di cassazione francese, per la situazione di discriminazione che essa provoca, è in contrasto con le citate disposizioni.

12. La Sulzer e la UAP citano inoltre la sentenza 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board (causa 83/78, Racc. pag. 2347) per concluderne che una trasgressione del Trattato può derivare dall'applicazione della giurisprudenza di un organo giurisdizionale di uno Stato membro. Dalle sentenze 10 gennaio 1985, Leclerc/Au blé vert (causa 229/83, Racc. pag. 1), 29 gennaio 1985, Cullet /Leclerc (causa 231/83, Racc. pag. 305), e 30 gennaio 1985, BNIC/Clair (causa 123/83, Racc. pag. 391), risulta che il combinato disposto dell'art. 3, lett. f), del Trattato, e degli artt. 5, 85 e 86 del Trattato fa sorgere a carico degli Stati membri, e quindi dei loro giudici nazionali, l'obbligo generale di non compromettere la pratica efficacia delle regole di concorrenza da applicare alle imprese.

13. La Sulzer e la UAP sostengono, infine, che, evidentemente, una decisione emanata da un giudice di uno Stato membro è un atto emanato da un'autorità pubblica ai sensi dell'art. 2 della direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, 70/50/CEE, che trova la sua fonte normativa nel disposto dell'art. 33, n. 7, del Trattato, relativa alla soppressione delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni prese in virtù del Trattato CEE (GU 1970, L 13, pag. 29).

14. La Sulzer e la UAP concludono chiedendo alla Corte di giustizia di risolvere in senso affermativo la questione pregiudiziale sottopostale con sentenza del Tribunal de commerce di Parigi.

15. La *Commissione* ritiene, preliminarmente, che la direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), anche se inapplicabile alla fattispecie sottoposta all'esame della Corte, contenga norme che consentono di desumere la filosofia comunitaria in materia di responsabilità del produttore. Così, l'art. 1 di tale direttiva è fondato su un principio di responsabilità oggettiva del produttore. A norma

del secondo « considerando » della direttiva, tale principio è il solo che consenta di risolvere in maniera adeguata il problema di una giusta attribuzione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna. Secondo la Commissione, l'art. 15 della direttiva consente a ciascuno Stato membro, fatto salvo il rispetto di una procedura di notifica, di mantenere o introdurre nella propria legislazione l'impossibilità per un produttore di sottrarsi alla propria responsabilità provando che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento della messa in commercio del prodotto non gli consentiva di scoprire l'esistenza di un difetto.

16. A parere della Commissione, l'art. 2 del Trattato è privo di efficacia vincolante e quindi non può essere violato attraverso il divieto rivolto al venditore professionista di sottrarsi al proprio obbligo di garanzia nei confronti dell'acquirente. Infatti, tale articolo, posto nella parte del Trattato intitolata « Principi », fissa il compito della Comunità e i mezzi che quest'ultima deve adottare per conseguire i propri obiettivi. Tali mezzi sono l'« instaurazione di un mercato comune » e il « graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri ». Il termine « graduale » indica che tale ravvicinamento deve operarsi man mano che procedono i lavori di armonizzazione. Così l'art. 2 non contiene norme direttamente efficaci, ma fissa obiettivi politici. In questo senso, la Commissione cita la sentenza 29 settembre 1987, Giménez Zaera / Instituto Nacional de la Seguridad Social e a. (causa 126/86, Racc. pag. 3697). La Corte ha ivi precisato che il « miglioramento accelerato del tenore di vita », ai sensi dell'art. 2 del Trattato, è una finalità ispiratrice dell'istituzione della Comunità economica europea che, per la sua genericità e per il suo collegamento sistematico con l'instaurazione del mercato comune e con il graduale ravvicinamento delle politiche economiche, non può avere l'effetto di creare obblighi giuridici a carico degli Stati membri né diritti a favore di privati.

17. Secondo la Commissione, la nozione di « misura » ai sensi dell'art. 34 del Trattato ricomprende le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, le prassi amministrative nonché tutti gli atti emanati da un'autorità pubblica. Una giurisprudenza costante è tale da configurare una siffatta misura in quanto costituisce una serie di decisioni giurisdizionali emanate da autorità pubbliche. A sostegno di questa tesi, la Commissione cita la sentenza 22 gennaio 1981, Dansk-Supermarked (causa 58/80, Racc. pag. 181). Dalle sentenze 8 novembre 1979, Groenveld (causa 15/79, Racc. pag. 3409), 14 luglio 1981, Oebel (causa 155/80, Racc. pag. 1993), 15 dicembre 1982, Oosthoek (causa 286/81, Racc. pag. 4575), 10 marzo 1983, Inter-Huiles (causa 172/82, Racc. pag. 555), e 7 febbraio 1984, Jongeneel Kaas (causa 237/82, Racc. pag. 483), la Commissione deduce che, perché un provvedimento rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del Trattato, sono necessarie, nel contempo, una restrizione specifica delle correnti di scambio e una disparità di trattamento che garantisca un vantaggio particolare alla produzione o al mercato nazionale.

Occorre pertanto esaminare se l'impossibilità, per il venditore, di liberarsi dall'obbligo di garanzia contro i vizi occulti della cosa venduta abbia per oggetto o per effetto di limitare le correnti di esportazione. Una tale limitazione delle correnti di scambio non è certo l'oggetto della giurisprudenza contestata, il cui obiettivo reale è quello di garantire la lealtà dei negozi commerciali attraverso una migliore tutela dell'acquirente di

un prodotto. L'acquirente non è certo in grado di scoprire i vizi occulti al momento dell'acquisto. Tale obiettivo è dello stesso tipo di quello perseguito dalla citata direttiva del Consiglio 85/374.

Neppure la giurisprudenza della Corte di cassazione francese incide sulle correnti di esportazione. D'altro canto, se così non fosse, sarebbe colpita la totalità delle esportazioni dello Stato membro interessato. L'inesistenza di effetti restrittivi attiene, in primo luogo, al fatto che i contratti di esportazione sono soggetti al principio di autonomia, che consente alle parti di un contratto internazionale di accordarsi sulla legge che disciplina i loro rapporti contrattuali. Tale principio è stato sancito in Francia da una sentenza della Corte di cassazione del 5 dicembre 1910. Pertanto, a partire dal momento in cui esiste un contratto di esportazione, gli operatori commerciali hanno la possibilità di scegliere una legge che non contempli la norma contestata. Per giunta, indipendentemente dal fatto che una norma non vincolante non è in grado di incidere sui comportamenti commerciali, non è pacifico che l'impossibilità di liberarsi dall'obbligo di prestare garanzia contro i vizi occulti, quando si verifica, sia un fattore che ostacoli le vendite. Una migliore garanzia dell'oggetto venduto costituisce invece un argomento non trascurabile a favore della vendita. Da ciò la Commissione conclude che l'impossibilità per il venditore di liberarsi dal suo obbligo di garanzia non ha né per oggetto né per effetto di ostacolare gli scambi intracomunitari.

18. La Commissione osserva che dalla questione pregiudiziale risulta che il preteso ostacolo alle esportazioni risiede in una norma di legge nazionale o nella relativa giurisprudenza.

Gli artt. 85 e 86 del Trattato CEE riguardano tuttavia solo il comportamento delle imprese che ha per oggetto o per effetto di ostacolare gli scambi tra Stati membri. D'altro canto, dalla controversia nella causa principale non risulta neppure che l'art. 1643 del codice civile francese, al pari della relativa giurisprudenza, abbia la conseguenza di privare di pratica efficacia le norme del Trattato o di favorire la conclusione di intese contrarie all'art. 85 del Trattato CEE ai sensi delle sentenze 1° ottobre 1987, Vlaamse Reisbureaus (causa 311/85, Racc. pag. 3801), e 30 aprile 1986, Asjes (cause riunite 209/84-213/84, Racc. pag. 1425).

19. La Commissione sostiene che queste considerazioni bastano ad escludere l'applicabilità dell'art. 85 del Trattato CEE. Questa norma costituisce l'espressione concreta dell'art. 3, lett. f), del Trattato CEE, in quanto quest'ultima disposizione ha il solo scopo di enunciare i mezzi da applicare per realizzare gli obiettivi della Comunità definiti all'art. 2 del Trattato. Se gli artt. 85 e 86 non si applicano, allora l'art. 3, lett. f), non può sostituirli.

20. La Commissione propone alla Corte di risolvere la questione del Tribunal de commerce di Parigi nel modo seguente:

« Una giurisprudenza che non consenta al venditore professionale di liberarsi contrattualmente del proprio obbligo di garantire l'acquirente contro i vizi occulti della cosa venduta è compatibile con gli artt. 2, 3, lett. f), 34 e 85, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea ».

G. F. Mancini
giudice relatore